

## **Sull'acqua come bene vitale**

Contributo di Luigi Ferrajoli – Roma - 22.3.2014

### **1. L'acqua come bene vitale. Valore d'uso e valore di scambio –**

Domandiamoci: perché mai l'acqua deve essere considerata un bene fondamentale, ovvero come un bene comune? E, prima ancora, che cosa sono e in che cosa consistono i beni fondamentali e, più specificamente, i beni comuni? in che cosa consistono tali beni e che cosa li distingue da tutti gli altri beni, e cioè dai beni patrimoniali? E perché mai essi devono essere sottratti al mercato, non trattati come merci, e garantiti come beni comuni accessibili a tutti?

Io credo che per rispondere a queste domande sia utile partire da un classico passo del fondatore dell'economia politica, Adam Smith, che parla per l'appunto dell'acqua. "La parola valore", scrive Smith, "ha due diversi significati: a volte esprime l'utilità di un oggetto particolare, a volte il potere di acquistare altri beni che il possesso di quell'oggetto comporta. L'uno può essere chiamato 'valore d'uso', l'altro valore di scambio. Le cose che hanno il maggior valore d'uso hanno spesso poco o nessun valore di scambio. Nulla è più utile dell'acqua, ma difficilmente con essa si comprerà qualcosa, difficilmente se ne può avere qualcosa in cambio. Un diamante, al contrario, ha difficilmente qualche valore d'uso, ma in cambio di esso si può ottenere una grandissima quantità di beni"<sup>1</sup>

Dunque l'acqua ha un enorme valore d'uso; anzi un valore d'uso infinito, consistendo in un bene vitale senza il quale è impossibile sopravvivere. Ma non ha nessun valore di scambio perché è un bene naturale che ancora fino a qualche tempo fa, e certamente ai tempi di Adam Smith, era accessibile a tutti in misura indeterminata. E' sempre stato così: già Platone aveva scritto, nell'*Eutidemo*: "ciò che è raro è prezioso, o Eutidemo. Invece l'acqua non costa nulla, pur essendo ottima"<sup>2</sup>. Per questo beni vitali come l'acqua furono concepiti come *beni comuni* fin dal diritto romano, che li chiamò *extra commercium* ed *extra patrimonium*: "Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium", scrive Gaio; "et naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris"<sup>3</sup>.

### **2. La trasformazione dell'acqua in merce allorquando è divenuta scarsa -**

Ma che cosa succede allorquando questi beni, come per l'appunto l'acqua, cessano di essere inesauribili e perciò accessibili a tutti, e diventano – a causa degli inquinamenti dei fiumi e delle sorgenti, delle deforestazioni e desertificazioni, delle distruzioni delle falde acquifere provocate da attività industriali sregolate – beni scarsi, non più accessibili a tutti? Succede, se non interviene il diritto, che essi diventano oggetto di appropriazione privata. Diventano merci, dotati di valore di scambio, ma di un valore di scambio virtualmente infinito, dato che nessuno può fare a meno dell'acqua e tutti sarebbero disposti a pagare, per l'acqua, qualunque prezzo. Diventano, in breve, beni senza prezzo, il che vuol dire privi di un valore di scambio determinabile sulla base del rapporto tra domanda e offerta.

Si manifesta qui il fondamento per così dire logico, oltre che assiologico, del carattere fondamentale, pubblico e comune di un bene come l'acqua. Se il valore di scambio dell'acqua, una volta divenuta scarsa, diviene tendenzialmente infinito, allora non ci sono limiti al suo prezzo. Ma allora la trasformazione dell'acqua in merce entra in contrasto con la stessa legge del mercato, basata sulla libertà della domanda. Si rivela così come l'acqua, e più in generale tutti i beni vitali come l'aria e i farmaci salva-vita, non possono avere un valore di scambio per una ragione esattamente opposta a quella indicata da Adam Smith: non già perché non sono rari ma accessibili a tutti, ma perché, al contrario, essendo divenuti rari e non più accessibili a tutti, e tuttavia vitali, sarebbe possibile chiederne – e chiunque sarebbe disposto a pagare – qualunque prezzo: "il mio regno per un bicchier d'acqua", si potrebbe ben dire. Per questo – perché non si è liberi di non comprarli – questi beni non possono essere trasformati in merci,

<sup>1</sup> A.Smith, *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni* (1776), tr.it. di F. Bartoli, C.Camporesi e S.Caruso, Isedi, Milano 1973, Libri I, cap.IV, p.31.

<sup>2</sup> Platone, *Eutidemo* 304 B, in Id., *Tutti gli scritti*, a cura di G.Reale, Bompiani, Milano 2008, p.794.

<sup>3</sup> *Inst.*, 2, 1 pr.; D 1,8,2,1.

come oggi consentono o addirittura impongono le norme sulla loro privatizzazione, in contrasto con lo stesso principio del libero rapporto sul mercato tra domanda ed offerta. Per questo, perché sono beni vitali, essi vanno garantiti a tutti come beni che chiamerò “fondamentali”, oggetto di diritti a loro volta fondamentali.

Il paradosso è invece che questi beni vitali, proprio nel momento in cui, essendo diventati scarsi e vulnerabili a causa delle aggressioni e devastazioni prodotte da un capitalismo sregolato e selvaggio, richiederebbero di essere garantiti a tutti come oggetto del diritto alla vita, proprio dalla stessa logica capitalistica vengono trasformati, ove non intervenga il diritto, non già in beni fondamentali accessibili a tutti ma, esattamente al contrario, in beni patrimoniali, cioè in merci, oggetto di privatizzazioni e di scambi. Il capitalismo anarchico ha così prodotto un processo doppiamente predatorio: dapprima la dilapidazione o la distruzione dei beni comuni e la trasformazione della loro originaria disponibilità naturale, come fu tipicamente quella dell'acqua potabile, nella loro intervenuta scarsità; successivamente la trasformazione di questi medesimi beni, proprio a causa della loro scarsità, nella loro appropriabilità privata secondo la logica del mercato.

### **3. Un allargamento del sistema delle garanzie ai beni fondamentali. Il triplice statuto dell'acqua –**

Il caso dell'acqua, oggetto del più elementare e vitale dei diritti fondamentali, cioè del diritto alla vita e alla sussistenza, è dunque esemplare della necessità di un ripensamento e di un'espansione del sistema delle garanzie dei diritti fondamentali. L'acqua potabile non è più, di fatto, un bene naturale, né tanto meno un bene comune naturalmente accessibile a tutti. Più di un miliardo di persone non hanno la possibilità di accedervi e per questo milioni di persone muoiono ogni anno perché bevono acqua non potabile e vivono in condizioni non igieniche. Di qui la necessità di una rivoluzione giuridica e politica che imponga un allargamento del paradigma costituzionale e garantista a tutela dell'acqua, e in generale di tutti i beni vitali e fondamentali, contro la loro devastazione, dissipazione o trasformazione in merci ad opera di un capitalismo sregolato e naturalmente predatorio e distruttivo. Distinguerò due tipi di allargamento del sistema delle garanzie, il primo a tutela specificamente dell'acqua, il secondo a tutela di tutti i beni fondamentali.

Il primo allargamento e ripensamento delle garanzie consiste nel complesso statuto che deve essere associato all'acqua, a causa di due opposte istanze garantiste: da un lato la tutela e la conservazione dell'acqua contro distruzioni, sprechi e dissipazioni; dall'altro l'accessibilità dell'acqua a tutti a causa del suo carattere di bene vitale, oggetto del diritto alla vita. Sotto questo aspetto, dirò subito, l'acqua differisce dagli altri tipi di beni comuni. Nel caso dell'aria per esempio, che è il “bene comune” per antonomasia, queste due istanze coincidono, nel senso che sono entrambe assicurate da garanzie negative, cioè dai limiti, in forma di divieti di inquinamenti o manomissioni imposti alle diverse forme di attività inquinanti. L'accessibilità dell'acqua richiede non soltanto limiti agli sprechi o alle distruzioni, ma anche prestazioni ad opera della sfera pubblica; non soltanto divieti di lesione, ma anche obblighi della sua fornitura a tutti e a ciascuno; non solo, in breve, garanzie negative, ma anche garanzie positive.

Questo insieme complesso di garanzie richiede che l'acqua potabile sia un bene sottoposto a un triplice statuto, secondo la proposta avanzata da Riccardo Petrella con il suo *Manifesto dell'acqua*<sup>4</sup>: l'obbligo della distribuzione gratuita a tutti nella misura necessaria ai minimi vitali, calcolata in almeno 40 o 50 litri al giorno per persona; il divieto delle sue distruzioni e degli sprechi oltre un limite massimo; la tassazione su basi progressive dei consumi eccedenti il limite minimo ma inferiori al limite massimo.

In tutti i casi si tratta di un bene pubblico. Non capisco infatti né mi spiego – se non con la moda corrente, a destra ma anche a sinistra, di attaccare e svalutare la sfera pubblica – in che senso l'acqua non sia configurabile come un bene pubblico; in che senso, in altre parole,

<sup>4</sup> *Manifesto italiano per il contratto mondiale dell'acqua*, in R.Petrella, *Il Manifesto dell'acqua. Il diritto alla vita per tutti*, Gruppo Abele, Torino 2001, pp.137-138.

“comune” vada opposto non solo a “privato” ma anche a “pubblico” quale terzo modo di possedere in aggiunta alle due classi o tipi di proprietà distinti, tra l'altro, dall'art.42 della nostra Costituzione: “la proprietà è pubblica o privata”. Si pone in proposito una questione teorica che va affrontata, sia pure sommariamente, a causa della sua rilevanza pratica. “Beni comuni” è divenuta, in una parte della letteratura giuridica e politica e poi negli usi correnti, una parola che designa i valori benefici più eterogenei e dotati dei riferimenti empirici più svariati: non solo le classiche *res omnium* naturali elencate da Gaio, come l'aria, l'ambiente, l'acqua, i fiumi e i fondi marini, e poi i beni artificiali come i monumenti, i beni artistici e internet, ma anche la conoscenza, la cultura, il linguaggio, l'informazione, il sapere, la salute e perfino il lavoro e il diritto<sup>5</sup>. Ne risulta una categoria per un verso troppo estesa e, per altro verso, troppo ristretta ai fini delle garanzie richieste dai beni vitali: troppo estesa perché vi vengono fatti rientrare valori che richiedono tecniche di garanzia diverse da quelle che possono essere apprestate a tutela delle cose, materiali o immateriali, consistenti in beni; ma anche troppo ristretta non rientrandovi beni che, benché vitali, non sono “comuni”, cioè *res communes omnium* e richiedono, di nuovo, tecniche di garanzia diverse da quelle che possono essere istituite per i beni comuni.

Per questo mi pare più utile adottare – quale categoria più ristretta e al tempo stesso più estesa di quella, in essa inclusa come sottoclasse, dei beni comuni – la nozione di *beni fondamentali*: inteso con questa espressione tutti i beni che sono oggetto di diritti fondamentali, primi tra tutti l'aria e l'acqua, e perciò come tali sottratti al mercato. Vi rientrano infatti, innanzitutto i *beni comuni*, cioè i beni ecologici naturali, come l'aria, l'ambiente, i mari, i fiumi e magari internet, le cui garanzie negative consistono in divieti di lesione che li rendano accessibili a tutti. Ma vi rientrano anche beni che certamente non sono comuni: in primo luogo quelli che ho chiamato *beni sociali*, come i farmaci salva-vita o l'alimentazione di base, i quali richiedono, diversamente dai beni comuni, la garanzia positiva consistente nell'obbligo della loro prestazione a carico della sfera pubblica; in secondo luogo quelli che ho chiamato *beni personalissimi*, come gli organi del corpo umano, i quali richiedono, esattamente al contrario dei beni comuni, la garanzia negativa della loro non lesione consistente nella loro immunità dall'accessibilità di chiunque non sia la persona cui appartengono<sup>6</sup>. Beni e diritti fondamentali presentano peraltro un'analogia strutturale. Analogamente ai diritti fondamentali, che differiscono dai diritti patrimoniali perché attribuiti universalmente a tutti, anziché a ciascuno con esclusione di tutti gli altri, anche i beni fondamentali differiscono dai beni patrimoniali, ossia dalle merci, perché resi giuridicamente inviolabili e perché garantiti a tutti, anziché di proprietà esclusiva dei titolari dei loro diritti. E al pari dei diritti fondamentali, anche i beni fondamentali, in quanto accessibili a tutti, formano la base dell'uguaglianza, contrariamente ai beni patrimoniali la cui distribuzione inevitabilmente diversa forma la base della disuguaglianza giuridica.

Quanto all'acqua, il suo triplice statuto ne comporta una classificazione differenziata: come *bene comune*, nella parte in cui la sua garanzia consiste nel divieto di lesioni, cioè di sprechi o distruzioni ed è perciò rivolta alla sua conservazione; come *bene sociale*, nella parte, corrispondente ai minimi vitali, in cui la sua garanzia consiste nell'obbligo di fornirla e distribuirla a tutti; infine come *bene patrimoniale* nella parte, inferiore alla prima e superiore alla seconda, nella quale è sottoposta a tassazione o a comunque a pagamento. Una disciplina garantista dell'acqua deve perciò riconoscerne in primo luogo il carattere di bene pubblico; garantirne la distribuzione gratuita a tutti, nella misura dei minimi vitali, quale oggetto del diritto fondamentale alla vita e alla salute; garantirne la conservazione e la riproduzione come bene comune, attraverso limiti rigorosi alla sua dissipazione o distruzione; disciplinarne la quantità eccedente il minimo vitale e destinata, dietro pagamento di un prezzo necessariamente politico, agli usi domestici e industriali.

---

<sup>5</sup> Mi limito a ricordare M.Hardt, A.Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano 2010, p.8: “Per comune si deve intendere, con maggior precisione, tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale, che è necessario per l'interazione sociale e per la prosecuzione della produzione, come le conoscenze, i linguaggi, i codici, l'informazione, gli affetti e così via”; U.Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011, secondo il quale sono per esempio beni comuni, “nel contesto di una prassi di lotta”, il lavoro (ivi, p.53), il diritto (pp.58 e 60) e la ricerca universitaria (p.61).

<sup>6</sup> Sulla distinzione dei diritti fondamentali in queste tre classi di beni – comuni, sociali e personalissimi – rinvio a *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007, vol.I, § 11.10, pp.776-782 e vol.II, § 14.21, pp.263-266

#### 4. Per una costituzionalizzazione dell'acqua e degli altri beni fondamentali –

C'è poi un secondo ordine di garanzie che dovrebbe essere introdotto e che riguarda non solo l'acqua ma tutti i beni vitali. Esso consiste in un allargamento del paradigma costituzionale: nella costituzionalizzazione, a fianco della tradizionale categoria dei diritti fondamentali, della categoria più sopra illustrata dei *beni fondamentali*, non meno essenziale di quella dei diritti e indebitamente trascurata dalla nostra esperienza giuridica. E' infatti chiaro che se l'acqua fosse stata prevista dalla Costituzione come bene fondamentale dotato dello statuto complesso più sopra illustrato – quale bene comune e insieme quale bene sociale – non sarebbero state possibili le privatizzazioni contro le quali è stato promosso e vinto il referendum e non sarebbero state poi possibili le varie iniziative dirette a negare o a svuotare il successo referendario.

La necessità di integrare il costituzionalismo dei diritti con un nuovo costituzionalismo dei beni fondamentali dipende dal fatto che è profondamente mutato in questi ultimi decenni, grazie allo straordinario sviluppo tecnologico che ha reso possibile ciò che prima era impossibile, il rapporto tra uomo e natura. Questo rapporto è cambiato sia nel bene che nel male. E' cambiato nel bene essendo oggi possibile, grazie ai progressi della medicina e allo sviluppo industriale, produrre beni vitali come i farmaci salva-vita e gli alimenti di base: sopravvivere, oggi, non è più solo un fatto naturale, ma anche un fatto artificiale e sociale. Ma è cambiato anche nel male, essendo oggi possibile distruggere beni vitali naturali come l'aria e l'acqua: a causa di uno sviluppo insostenibile della produzione industriale, l'odierno capitalismo senza regole sta oggi distruggendo la natura, provocando sconvolgimenti climatici, inquinamenti e desertificazioni, saccheggiando le risorse naturali e mettendo a rischio beni essenziali alla sopravvivenza, come l'aria, l'acqua, gli equilibri climatici e la stessa abitabilità del pianeta, che del resto è il primo, fondamentale bene comune.

Di qui la necessità di una fase nuova e di una nuova e inderogabile dimensione del costituzionalismo e della democrazia, all'altezza della nuova fase del capitalismo: un costituzionalismo e un garantismo dei tempi lunghi, non più limitato ai soli diritti fondamentali ma allargato alla nuova categoria dei beni fondamentali, non più solo statale ma anche sovranazionale, e dunque al di là della logica individualistica dei diritti e della miopia e dell'angusto localismo della politica delle democrazie nazionali. Alle tante carte e convenzioni, internazionali e costituzionali, dei diritti fondamentali dovrebbero aggiungersi *Carte costituzionali* e *Carte internazionali dei beni fondamentali*, idonee a garantire i beni vitali sopra elencati: da un lato tramite garanzie negative, cioè divieti e controlli imposti al mercato e allo sviluppo industriale a tutela della loro conservazione; dall'altro attraverso garanzie positive, cioè obblighi di prestazione imposti alla sfera pubblica a tutela della loro accessibilità da parte di tutti. Ciò che si richiede è insomma la costruzione di una sfera pubblica globale, eteronoma rispetto ai poteri economici, in grado di assicurare da un lato l'immunità dei beni comuni da appropriazioni e devastazioni e, dall'altro, la distribuzione e l'accesso di tutti ai beni sociali: una sfera pubblica, peraltro, oggi quasi del tutto assente e in assenza della quale dobbiamo prevedere un futuro di violenze e di catastrofi.

Nella nostra tradizione, del resto, il solo potere che, per il tramite dei soli diritti, è stato tematizzato come oggetto di limiti e vincoli legali è stato il potere politico statale: "*stato di diritto*", non a caso, è l'espressione che designa, nel nostro lessico giuridico, la soggezione del potere al diritto. Ne sono restati esclusi due tipi di potere, entrambi non statali, che sono proprio quelli maggiormente responsabili delle catastrofi ecologiche e nei cui confronti soprattutto si richiede perciò la creazione di un costituzionalismo e di un garantismo dei beni comuni: da un lato i poteri economici privati, tradizionalmente accreditati come libertà; dall'altro i poteri extra-statali, sia politici che economici, che si sviluppano fuori dei confini statali nel mondo globalizzato.

E' in primo luogo necessario - sulla base del riconoscimento del carattere di poteri privati, anziché di libertà, dei diritti di autonomia imprenditoriale - lo sviluppo, a garanzia dei beni

comuni, di un **costituzionalismo di diritto privato**, cioè di un sistema costituzionale di regole, di limiti, di vincoli e di controlli sovraordinato a tali poteri economici privati, oltre che ai poteri politici, e diretto a disciplinarne l'esercizio.

E' necessario, in secondo luogo, lo sviluppo di un *costituzionalismo di diritto internazionale*. Proprio perché le aggressioni ai beni comuni dell'ambiente – il riscaldamento climatico, l'inquinamento dell'aria e dei mari, la riduzione della biodiversità – hanno assunto un carattere planetario, esse richiedono l'introduzione di norme, limiti, vincoli, controlli, funzioni e istituzioni di garanzia a loro volta di livello planetario. Parafrasando l'incipit della Carta dell'Onu, una **Carta internazionale dei beni fondamentali** potrebbe aprirsi con le seguenti parole: "Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello dello sviluppo insostenibile che nel corso di questa generazione ha provocato indicibili devastazioni al nostro ambiente naturale; decisi inoltre ad assicurare a tutti la garanzia dei minimi vitali e ad impedire manomissioni del corpo delle persone, rese entrambe possibile dai progressi tecnologici, conveniamo..." le seguenti, urgenti misure a garanzia dei seguenti beni fondamentali dell'umanità.

Garantire un bene come fondamentale, stipulandolo nel patto costituzionale di convivenza come bene di rango costituzionale, vuol dire peraltro renderlo indisponibile, cioè inalienabile e inviolabile, e quindi sottrarlo al mercato e all'arbitrio delle decisioni politiche, sia pure di maggioranza. A tal fine la garanzia più appropriata dei beni comuni è quella adottata negli ordinamenti statali: la loro qualificazione come *beni demaniali* (come fa l'art.822 c.c. a proposito delle strade, degli edifici di interesse storico, dei musei ecc.), siccome tali sottratti all'appropriazione e alla negoziazione privata (come stabilisce l'art.823 c.c.); precisamente attraverso la loro qualificazione di una Carta internazionale dei beni comuni *come beni demaniali planetari* e l'istituzione di un *demanio planetario*: in materia di atmosfera, di acque potabili, di biodiversità e simili (come fanno i Trattati sugli spazi extra-atmosferici del 1967 e la Convenzione sul diritto del mare del 1982). Con una decisiva differenza rispetto all'odierna disciplina dei beni demaniali: la loro previsione non già da parte della legge ordinaria, bensì delle **costituzioni** e, a livello globale, da parte di **trattati internazionali** mette al riparo tali beni dai processi di delegificazione e privatizzazione attraverso i quali essi sono stati fino ad oggi aggrediti.

#### **Insisto sulla necessità della costituzionalizzazione di tutti i beni fondamentali.**

In assenza di una rigida costituzionalizzazione, sta infatti producendosi il fenomeno esattamente opposto a quello della loro garanzia: non già un allargamento della sfera pubblica ma il suo restringimento. Oggi i beni demaniali sono definiti, in Italia, dal codice civile, che è una legge ordinaria. E la legge può disporre la privatizzazione e la trasformazione in beni patrimoniali. Solo la loro costituzionalizzazione può metterli al riparo dalle manomissioni che, come è avvenuto in Italia, possono provenire dal legislatore ordinario e per esso delle contingenti maggioranze sotto la pressione di potenti interessi privati. Il caso dell'acqua è sotto questo aspetto esemplare. L'acqua è diventata un bene scarso per più motivi: per le aggressioni al patrimonio forestale, che provocano ogni anno la deforestazione di milioni di ettari e per gli inquinamenti delle sorgenti, dei fiumi e delle falde acquifere, provocati da attività industriali sregolate. Divenuta scarsa, l'acqua potabile non è più, di fatto, un bene comune naturalmente accessibile a tutti, ma si è trasformata, come ho detto all'inizio, in un bene patrimoniale del quale la legge ha consentito le privatizzazioni. **Solo la costituzionalizzazione dell'acqua – delle sorgenti, dei fiumi, dei laghi, dei mari – come bene pubblico e demaniale, associata all'istituzione, a livello sia nazionale che internazionale, di Autorità indipendente per le acque potabili** può garantire la protezione delle risorse idriche del pianeta, i controlli sugli sprechi e sugli inquinamenti, la tassazione dei consumi oltre i minimi vitali e la distribuzione a tutti dell'acqua potabile attraverso l'istallazione in tutto il mondo di pozzi, acquedotti, fontane pubbliche, servizi idrici e sistemi pubblici di irrigazione.

Ma il processo di distruzione dei beni comuni, in assenza del ruolo regolatore e garantista del diritto, è generale: riguarda non solo l'acqua, ma tutti i beni ecologici ed è simultaneo al progressivo smantellamento della sfera pubblica. Si manifesta in proposito una grave aporia della democrazia politica. Si tratta in realtà di due aporie, di due paradossi della democrazia, legate l'una al rapporto tra democrazia e spazio, l'altra al rapporto tra democrazia e tempo. L'orizzonte della politica in democrazia, anche a causa delle sue degenerazioni videocratiche e

della pratica quotidiana dei sondaggi, è limitato ai tempi brevi, anzi brevissimi, e ai confini degli stati nazionali.

La politica ha così perso le dimensioni del tempo e dello spazio. Solo così può spiegarsi la distruzione dell'ambiente, la rimozione dal nostro orizzonte dei grandi problemi della fame e della miseria nel mondo e dei pericoli che possono provenirne alla pace e alla sicurezza, l'indifferenza spensierata per le prognosi infauste intorno al futuro del nostro pianeta. Solo così si spiega l'illusione che l'economia possa autogovernarsi e fare a meno, nel vuoto di diritto pubblico che contrassegna la globalizzazione, di una sfera pubblica internazionale.

La democrazia odierna, fondata sui sondaggi, conosce insomma solo tempi brevissimi e spazi ristretti. La più grave minaccia al futuro dell'umanità è costituita dagli effetti disastrosi provocati dal riscaldamento globale generato dalle emissioni di gas serra: lo scioglimento delle calotte di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide, il conseguente innalzamento del livello dei mari, l'acidificazione degli oceani, la riduzione della biodiversità, la deforestazione e la desertificazione di aree crescenti del pianeta. Ma questa minaccia è del tutto ignorata dall'opinione pubblica mondiale, e conseguentemente dai governi nazionali, e non entra perciò, se non marginalmente, nella loro agenda politica interamente ancorata ai ristretti orizzonti nazionali disegnati dalle scadenze elettorali. Frattanto i cambiamenti climatici hanno già prodotto devastazioni e catastrofi che, benché provocate quasi interamente dalle nazioni ricche - in grado di fronteggiarli regolando i termostati e accrescendo gli approvvigionamenti - hanno colpito soprattutto le popolazioni più povere del mondo, come quelle dell'Africa e delle zone costiere. Siccità, alluvioni, smottamenti, uragani e cicloni tropicali colpiscono infatti soprattutto i paesi più poveri, quelli che vivono di agricoltura con meno di un dollaro al giorno, provocandone desertificazioni e inondazioni, riducendone le disponibilità idriche e alimentari e compromettendone irreversibilmente le capacità produttive e le possibilità di sviluppo. Ed è chiaro che tutti questi danni sono destinati ad aggravarsi di giorno in giorno se non sarà fatto nulla per prevenirli.

C'è tuttavia un aspetto di questi problemi globali che consente una nota di ottimismo. **I beni comuni rivelano un'interdipendenza ecologica che accomuna tutti i membri della famiglia umana.** E' questa la loro grande, positiva novità. Al di là di tutte le differenze politiche e culturali, delle disuguaglianze economiche e dei tanti conflitti che dividono l'umanità, la minaccia che oggi incombe sui beni ecologici ci avverte che c'è un patrimonio comune che nessuna politica nazionale o liberistica potrà mai confiscare o privatizzare: il pianeta Terra, con i suoi mari e la sua atmosfera, che tutti condividiamo e che è nell'interesse di tutti preservare.

Questa minaccia è perciò non solo il problema politico più grave, che dovrà essere affrontato urgentemente con scelte radicali. Essa rappresenta anche un'opportunità senza precedenti nella storia: la possibilità di rifondare la garanzia della pace e dei diritti umani sulla base della necessaria interdipendenza e solidarietà mondiale da essa generata e quindi su un senso nuovo dell'interesse generale: l'interesse dell'intera umanità, al di là degli interessi nazionali e delle stesse divisioni politiche.

La sfida globale lanciata da questa minaccia impone infatti una politica altrettanto globale basata su una cooperazione mondiale cui nessuna potenza potrà sottrarsi. E sarà vinta solo se verrà creata una sfera pubblica planetaria alla sua altezza, garante di un interesse pubblico e generale ben più ampio, come già si è detto, dei diversi e contrapposti interessi pubblici nazionali, perché tutt'uno con l'interesse comune dell'intera umanità.